

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del sistema dei controlli interni del C.I.S.S., secondo quanto stabilito dagli articoli 147, 147 bis e 147 quinquies del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come inseriti e/o modificati dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito Legge 7 dicembre 2012, n. 213.
2. Il presente regolamento ha come finalità:
 - a) la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati conseguiti;
 - b) la costante verifica degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
 - c) il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'azione amministrativa;
 - d) la valutazione della performance, individuale ed organizzativa, con riferimento al piano della performance triennale.

Articolo 2 I soggetti del controllo

Sono soggetti del sistema dei controlli interni del C.I.S.S.:

- a) il Direttore/Responsabile Finanziario,
- b) i Responsabili di Area,
- c) il segretario del Consorzio,
- d) il Revisore dei Conti.

Le attribuzioni a ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente Regolamento, dallo Statuto dell'Ente, dal Regolamento di contabilità e dalle altre norme vigenti in materia di controlli sugli Enti Locali.

Articolo 3

Il sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni del C.I.S.S. si articola nelle seguenti tipologie di controllo:
 - a) il controllo di regolarità amministrativa, finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) il controllo di regolarità contabile, finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti;
 - c) il controllo degli equilibri finanziari, finalizzato al mantenimento degli equilibri di bilancio nella gestione di competenza, nella gestione dei residui e nella gestione di cassa;
 - d) il controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, in termini di congruenza fra obiettivi predefiniti ed azioni realizzate e di ottimizzazione tra risorse impiegate e risultati conseguiti;
 - e) la misurazione della performance, finalizzata alla valutazione delle prestazioni del personale dirigente, del personale titolare di posizione organizzativa e del personale dipendente, secondo la vigente normativa di riferimento contrattuale.

Articolo 4

Il controllo di regolarità amministrativa

- 1) La verifica di regolarità amministrativa è la forma di controllo tradizionale per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di legittimità ed imparzialità previsti dalla Legge 241/90.
- 2) Il controllo di regolarità amministrativa viene svolto dal Direttore e dai Responsabili di Area nella predisposizione ed adozione degli atti di propria competenza e si sostanzia nella sottoscrizione e nell'apposizione dei pareri e dei visti necessari.
- 3) Il controllo di regolarità amministrativa viene svolto, inoltre, dal Segretario del Consorzio il quale, ai sensi dell'art. 97 del TUEL 267/2000, è chiamato a "compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti".
- 4) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea, che non sia mero atto d'indirizzo, deve essere espresso, in via preventiva rispetto all'adozione dell'atto, il visto di Regolarità Amministrativa da parte del Segretario del Consorzio o del Direttore facente funzioni;
- 5) Sono, altresì, soggetti al visto di regolarità amministrativa preventivo tutti i provvedimenti dei Responsabili di Area che comportano impegni di spesa. In tal

caso il visto di regolarità amministrativa del Direttore viene reso prima dell'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

- 6) L'organo deputato ad adottare l'atto, in presenza di visto negativo, può reiterare il provvedimento, purché venga riportata nell'atto apposita motivazione circa le ragioni che inducono a disattendere il visto stesso.

Articolo 5

Il controllo di regolarità contabile

- 1) Ai controlli di regolarità contabile provvedono il Responsabile Finanziario e il Revisore dei Conti, rispettando, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli organi e collegi professionali operanti nel settore.
- 2) Il Responsabile Finanziario certifica la regolarità contabile dell'azione amministrativa attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio.
- 3) Le modalità di rilascio del visto e del parere di regolarità contabile, nonché di gestione degli equilibri di bilancio sono previste dal regolamento di contabilità dell'Ente.
- 4) Il Revisore dei Conti, come previsto dall'articolo 234 e segg. del TUEL 267/2000, vigila sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Ente, riferendo all'Assemblea le irregolarità di gestione eventualmente rilevate. Effettua inoltre, in base ad eventuali elementi rilevati, verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio.

Articolo 6

Il controllo sugli equilibri finanziari

- 1) Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Direttore/Responsabile Finanziario coadiuvato dal Responsabile di procedimento del settore economico/finanziario mediante la vigilanza dell'Organo di Revisione, con il coinvolgimento attivo del Consiglio di Amministrazione, del Segretario del Consorzio e dei Responsabili di Area secondo le rispettive responsabilità.
- 2) Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dal Regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
- 3) Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile Finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione.

- 4) Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile di procedimento del settore economico/finanziario al Direttore/Responsabile Finanziario e da questi al Consiglio di amministrazione e al Segretario del Consorzio, accompagnando la segnalazione con argomentazioni circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e indicazioni circa i possibili rimedi.

ART. 7

Il controllo di gestione

- 1) L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, all'inizio, nel corso e al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi, intendendosi:
 - a) per efficienza la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi e quindi data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
 - b) per efficacia la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti e quindi determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati.
- 2) L'esercizio del controllo di gestione compete al Direttore e a ciascun Responsabile di Area, in riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza e agli obiettivi assegnati nel PEG. Direttore e Responsabili di area, nell'esercizio del controllo di gestione, si avvalgono del supporto tecnico fornito dal responsabile di procedimento del settore economico/finanziario.
- 3) Il supporto tecnico-finanziario nell'esercizio del controllo di gestione si esplica anche attraverso l'implementazione e gestione di un sistema informatico in grado di elaborare i flussi informativi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini del controllo di gestione provenienti dai vari settori ed uffici, con produzione di una specifica reportistica a cadenza minima trimestrale.

- 4) Il controllo di gestione si svolge sull'attività dell'organizzazione consortile, analizzando ed evidenziando il rapporto tra costi e rendimenti, le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazioni delle irregolarità eventualmente riscontrate e le proposte dei possibili rimedi.
- 5) Il Direttore ed i Responsabili di Area riferiscono periodicamente e in ogni caso una volta all'anno entro il mese di settembre in merito ai risultati dell'attività, anche mediante la presentazione di reporting gestionali al Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti.

Art. 8

Controllo successivo

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva dal Segretario del Consorzio. Ai fini dello svolgimento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, la verifica circa la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti e dell'attività è svolta facendo riferimento a:

- normativa e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo;
- normativa e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti;
- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore; normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, ecc.);
- sussistenza di cause di nullità;
- sussistenza di vizi di legittimità;
- correttezza e regolarità dei procedimenti, anche in ordine a tempi e termini.

Sono soggette al controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di conferimento di incarichi di consulenza, gli atti di concessione di contribuzioni e liberalità, i contratti, scelti secondo una selezione a campione. Il numero degli atti da controllare è pari al 5 % degli atti adottati nel semestre precedente di importo superiore ai 5.000,00 euro.

Il controllo, si svolge nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale, per la quale i Dirigenti, ed i titolari di Posizione Organizzativa ove competenti, sono responsabili in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati, della legittimità, della regolarità e della correttezza, nonché dell'efficienza, della propria attività.

La relazione di cui al secondo comma è trasmessa al Direttore/Responsabile Finanziario, ai Responsabili di Area e al Consiglio di Amministrazione, nonché al Revisore dei Conti, per le valutazioni di rispettiva competenza.

Articolo 9

Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 150/2009 il presente viene pubblicato sul sito web del consorzio, dove resterà fino a quando sarà revocato o modificato.